

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 LUGLIO 1993

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato» (1139)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5
COVELLO (DC), relatore alla Commissione .. 2, 4
SENESI (PDS) 4, 5

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato» (1139)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato».

Prego il senatore Covello di riferire sul disegno di legge.

COVELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la legge 17 maggio 1985, n. 210, nello stabilire l'estinzione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato e la conseguente istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato, all'articolo 21, ultimo comma, aveva disposto che, fino a quando non fosse intervenuto l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, per i ferrovieri sarebbe rimasto fermo il trattamento in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 210 del 1985 e cioè l'ordinamento, analogo a quello applicabile al personale dello Stato, incardinato sulle norme pensionistiche del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, su quelle dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, con le relative gestioni affidate all'Ente Ferrovie dello Stato, e sulle norme di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita e di forme di assistenza ai ferrovieri, con gestione da parte dell'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).

Con la delibera in data 12 agosto 1992 - adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - l'Ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni ma alla trasformazione non si è accompagnata una disciplina di legge per il passaggio del personale ferroviario dall'ordinamento previdenziale di origine, mantenuto presso il cessato ente, a quello del settore privato, aderente alla natura ed alla collocazione della nuova società per azioni.

Quest'ultima si è pertanto trovata a dover assicurare continuità alle gestioni di cui sopra, senza peraltro avere la possibilità di continuare ad attuare il programma quinquennale di pensionamento anticipato di quote eccedentarie di personale ferroviario che la legge 7 giugno 1990, n. 141, aveva previsto per l'Ente Ferrovie dello Stato.

Di qui la necessità di emanare con urgenza una normativa in base alla quale si possa predisporre il mutamento del regime previdenziale dei ferrovieri, si permetta alla società per azioni di proseguire

nell'attuazione del programma quinquennale di prepensionamenti già previsto dalla legge n. 141 del 1990 ed infine si consenta alla stessa società, nonché all'OPAFS nelle gestioni di cui trattasi, rispettivamente di subentrare all'Ente Ferrovie dello Stato e di continuare ad operare per il tempo strettamente necessario ed a convalida degli atti già adottati.

Per rispondere alle esigenze testè accennate è stato predisposto il presente disegno di legge che è composto di sei articoli, che vorrei sintetizzare in attesa di un approfondimento, che ci è stato suggerito dai sindacati confederali che abbiamo ascoltato in sede informale. Potremmo avere in seguito un confronto con l'avvocato Necci in relazione a quanto i sindacati ci hanno esposto come proposta di modifica del disegno di legge.

L'articolo 1 dispone in ordine alla continuità, cioè fino al 31 dicembre 1995 e rispetto sia alle Ferrovie dello Stato S.p.A. che in ordine al personale ferroviario assunto entro il 31 dicembre 1992, dell'ordinamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo vigente prima del 12 agosto 1992, data della delibera CIPE di trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni.

L'articolo 2 riguarda la prosecuzione dell'applicazione delle norme sull'indennità di buona uscita e sulla gestione dell'OPAFS fino al 31 dicembre 1995, con previsione, a far tempo dal 1° gennaio 1996, del passaggio al regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

L'articolo 3 formalizza il subentro delle Ferrovie dello Stato S.p.A. all'Ente Ferrovie dello Stato nell'attuazione del programma di pensionamenti anticipati previsto dalla legge n. 141 del 1990 ed adegua le norme della stessa legge n. 141 alle modifiche apportate dall'articolo 3 della legge delega sul riordino del sistema previdenziale del 23 ottobre 1992, n. 421, e dal conseguente decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 503, alla disciplina pensionistica di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 29 dicembre 1973, n. 1092, presupposta dalla citata legge sui prepensionamenti.

L'articolo 4 stabilisce che per i dipendenti ferroviari assunti dal 1° gennaio 1993 valgono le norme pensionistiche, previdenziali ed assicurative previste per i lavoratori delle imprese private.

L'articolo 5 appresta la disciplina sui trasferimenti di personale ferroviario ad altri enti e per la definizione dei rapporti di varia natura dei dipendenti dell'OPAFS a seguito degli stessi trasferimenti.

L'articolo 6, infine, fornisce la convalida formale degli atti emessi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. dalla data di costituzione all'entrata in vigore di questa legge.

Naturalmente non si dà luogo ad una relazione tecnica in quanto il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Se poi dovessero essere apportate modifiche in riferimento a quanto suggerito dai sindacati, le verificheremo.

Propongo che, nel corso della prossima settimana, abbia luogo, in via informale, anche un'audizione dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dei funzionari della società incaricati della gestione del personale, nonché del commissario della gestione dell'OPAFS.

PRESIDENTE. Senatore Covello, credo di interpretare il pensiero dei colleghi chiedendole, poichè lei ha presenziato alla riunione con i sindacati, di dirci quali erano i termini delle richieste, considerato che è stato fatto presente un problema particolare, che so essere stato tenuto in sospeso in attesa dell'incontro con l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

COVELLO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, innanzitutto i sindacati, articolo per articolo, hanno fatto delle proposte che certamente formuleranno definitivamente. Si sono riservati di avanzare proposte unitarie anche perchè ci sono problemi di carattere tecnico, non solo relativamente alla parte giuridica ma anche a quella economica in riferimento a quello che dovrà essere il ruolo dell'OPAFS e ai dipendenti assunti nel 1993 assicurati presso la previdenza sociale.

Gli stessi sindacati cercano di interpretare la volontà di tutta la massa dei lavoratori che vorrebbe vedere uniformato il trattamento previdenziale. Per una parte infatti il trattamento è presso la previdenza sociale; per chi è stato assunto negli anni precedenti al 1993 potrebbe verificarsi un aggravio di spesa da parte delle stesse Ferrovie dello Stato per il passaggio all'INPS.

Vi è poi un problema relativo ai prepensionamenti. I sindacati hanno avanzato proposte specifiche in merito al blocco delle pensioni di anzianità. È un problema di giustizia; nel momento in cui, pur di venire incontro a queste esigenze di prepensionamento, si riconoscono ad alcuni sette anni di abbuono, si verifica un aggravio di spesa da parte dell'azienda.

Vi sono quindi molte proposte che hanno bisogno di approfondimento da parte degli stessi sindacati. Anche la nostra Commissione dovrà approfondire le proposte che le perverranno e che dovranno poi essere sottoposte all'attenzione del Governo.

SENESI. Signor Presidente, preliminarmente all'inizio della discussione generale sul provvedimento vorrei far rilevare alcune incongruenze, da sottoporre all'attenzione del Ministero del lavoro, che si manifesterebbero nella fase attuativa di questo provvedimento qualora venisse approvato. Siamo in presenza di un'azienda che è autorizzata a derogare alla disciplina pensionistica generale, o meglio a godere di due sistemi pensionistici pur essendo unico il datore di lavoro. Vi è cioè la possibilità di far ricorso ai prepensionamenti quando la normativa vigente impone il blocco delle pensioni di anzianità; nello stesso tempo vi è la facoltà per i lavoratori che rimangono in forza alle Ferrovie dello Stato di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni di età. Tutto ciò rappresenta una contraddizione; evidentemente vi sono degli ostacoli che vanno rimossi e gli stessi sindacati hanno chiesto; per la fase di gestione dei prepensionamenti, un provvedimento sospensivo rispetto alla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al fine di evitare di giungere ad un invecchiamento totale del personale aziendale. In tal senso appare necessario un parere della Commissione parlamentare competente o dello stesso Ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione parlamentare è già previsto.

SENESI. Sì, ma in questo caso si tratta di normative vigenti. La possibilità di proseguire il rapporto di lavoro fino a 65 anni è un diritto sancito per legge che va in rotta di collisione con le norme relative al prepensionamento.

I sindacati hanno poi proposto il mantenimento del Fondo di solidarietà di cui alla legge n. 67 del 1981. Il disegno di legge in esame, invece, prevede la sua soppressione. Trattandosi di un disegno di legge governativo, sarebbe interessante capire il motivo per cui si propone tale soppressione quando i sindacati hanno argomentato le ragioni che li spingono a chiederne il mantenimento. Oltre alle audizioni proposte, chiedo pertanto che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ascolti anche i funzionari competenti dei Ministeri dei trasporti e del lavoro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta inteso che verranno effettuate le audizioni informali richieste dai senatori intervenuti.

Ringrazio il relatore per l'esauriente lavoro svolto e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.T.SSA MARISA NUDDA

